

## **C12294 - A2A/AMBIENTE ENERGIA BRIANZA**

Provvedimento n. 28406\*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società A2A S.p.A. ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 13 maggio 2020;

VISTO l'articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;

VISTA la "Comunicazione sull'interpretazione dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23", approvata dal Collegio dell'Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020;

VISTE le richieste di informazioni inviate ad A2A S.p.A. il 12 giugno e il 20 luglio 2020, con conseguenti interruzioni dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni pervenute da A2A S.p.A. il 22 giugno e il 10 agosto 2020;

VISTA la propria delibera dell'8 settembre 2020, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società A2A S.p.A. e Ambiente Energia Brianza S.p.A. (di seguito anche le Parti);

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle Parti il 2 ottobre 2020;

VISTE le comunicazioni pervenute da parte di A2A S.p.A. l'8 ottobre e il 12 ottobre 2020;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. Le Parti**

**1. A2A S.p.A.** (di seguito anche A2A) è una impresa *multiutility* quotata in Borsa, a capo dell'omonimo gruppo societario, attivo nei settori dell'energia elettrica (approvvigionamento all'ingrosso, produzione, distribuzione, vendita), del gas naturale (approvvigionamento all'ingrosso, distribuzione, vendita), dei servizi idrici integrati, della gestione e smaltimento dei rifiuti e pulizia delle strade, della cogenerazione e del riscaldamento, della gestione del calore, del *facility management* nonché in altri servizi (illuminazione pubblica, regolazione del traffico, sistemi di videosorveglianza e lampade votive, servizi internet e fornitura di dati). A2A è controllata congiuntamente dai Comuni di Milano e Brescia, che ne detengono ciascuno il 25% del capitale. Il gruppo A2A ha realizzato nel 2018 un fatturato mondiale di circa 6,5 miliardi di euro, di cui circa [5-6]\* realizzati in Italia.

**2. Ambiente Energia Brianza S.p.A.** (di seguito anche AEB) è una impresa *multiutility* attiva nella distribuzione e vendita di gas, energia elettrica e calore e nei servizi ambientali, prevalentemente nei comuni della Brianza. Il gruppo AEB, partecipato da diversi comuni della zona, è attualmente controllato dal Comune di Seregno (MB), che ne detiene oltre il 50% del capitale. AEB ha realizzato nel 2018 un fatturato di circa 221,5 milioni di euro, di cui circa [100-504] milioni di euro realizzati in Italia.

### **II. Descrizione dell'Operazione**

**3.** La comunicazione in esame riguarda il progetto di aggregazione industriale tra A2A e AEB che si articolerà in diverse fasi, interconnesse e interdipendenti fra di loro, che definiscono una unica operazione di concentrazione ("Operazione" o "Concentrazione") in quanto risultano tra loro interdipendenti, interessano le medesime imprese, sono disciplinate dal medesimo contratto e mirano a ottenere il medesimo risultato finale<sup>1</sup>.

In particolare, l'operazione prevede: i) il conferimento da A2A alla società del medesimo gruppo Unareti S.p.A. ("Unareti") del 100% del capitale di A2A Illuminazione Pubblica S.p.A. ("A2A IP"); ii) la scissione da Unareti ad AEB del

---

\* [Il presente provvedimento n. 28406 è pubblicato nella versione rettificata a seguito della delibera n. 28434 del 3 novembre 2020]

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>1</sup> [Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, par. 38, 41, 43 e 44.]

ramo distribuzione gas della prima e della predetta partecipazione in A2A IP; iii) l'esecuzione, da parte di AEB, del conferimento in natura nella società controllata Retipiù S.r.l. del ramo distribuzione gas ricevuto per effetto della predetta scissione. Ad esito dei suddetti passaggi, il Comune di Seregno e A2A verranno a detenere, rispettivamente, il [omissis] e il [omissis] del capitale sociale di AEB, con le rimanenti quote in capo ad altri soci; l'operazione prevede tuttavia la stipula di un patto parasociale tra A2A e il Comune di Seregno, efficace a decorrere dalla data della scissione, per effetto del quale A2A verrà a detenere il controllo esclusivo di AEB.

Ai sensi del predetto patto, [omissis]. Tali pattuizioni, pertanto, comportano la acquisizione del controllo esclusivo di AEB in capo ad A2A<sup>2</sup>.

### III. Qualificazione dell'Operazione

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

### IV. L'avvio del procedimento e l'attività istruttoria

5. L'Autorità, a seguito della notifica della Concentrazione e di due richieste di informazioni interruttrive dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 (riscontrate rispettivamente il 22 giugno e il 10 agosto 2020) ha avviato, in data 8 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 287/1990, l'istruttoria nei confronti di A2A e AEB<sup>3</sup> (di seguito anche congiuntamente "le Parti"), ritenendo che l'Operazione fosse suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati delle gare future per il servizio di distribuzione del gas naturale negli Ambiti Territoriali Minimi ("ATEM") di Como 1 e Monza e Brianza 2.

6. Il 9 settembre 2020, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione della Concentrazione, è stata inviata una richiesta di informazioni ai principali operatori attivi nel settore della distribuzione del gas negli ATEM oggetto di avvio e in quelli limitrofi nonché ai principali operatori a livello nazionale (c.d. *market test*)<sup>4</sup>, alla quale hanno tutti fornito riscontro<sup>5</sup>.

7. Nel corso del procedimento istruttorio, sono state sentite in audizione le società A2A e AEB<sup>6</sup>, che hanno ripetutamente esercitato il diritto di accesso agli atti<sup>7</sup>. Nel corso delle audizioni è stata evidenziata la necessità di acquisire ulteriori informazioni, che sono state inviate da A2A in data 23 settembre 2020 e da AEB in data 24 settembre 2020.

8. Il 2 ottobre 2020 è stata inviata alle Parti la comunicazione delle risultanze istruttorie<sup>8</sup>.

9. Con comunicazione inviata l'8 ottobre 2020, integrata il 12 ottobre 2020, A2A ha presentato misure per superare le criticità concorrenziali rilevate dagli Uffici<sup>9</sup>.

### V. Valutazione della Concentrazione

#### V.a. I mercati rilevanti

10. In ragione dell'operatività delle imprese coinvolte nell'Operazione, essa interessa diversi mercati nell'ambito dei settori dell'energia elettrica, del teleriscaldamento e della gestione del calore, del gas naturale, dei rifiuti, dei servizi idrici nonché altri mercati residuali. Tra i diversi mercati interessati dall'Operazione, il provvedimento di avvio del procedimento istruttorio individuava quelli delle gare future per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2 come i due mercati in relazione ai quali l'Operazione avrebbe

---

<sup>2</sup> [Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, par. 57 e 67. [Omissis].]

<sup>3</sup> [Vd. doc. 11 (versione confidenziale del provvedimento di avvio istruttoria) e doc. 12 (versione non confidenziale del provvedimento di avvio istruttoria).]

<sup>4</sup> [Vd. doc. da 13 a 23 compresi.]

<sup>5</sup> [Vd. doc. 29-36, doc. 38 e doc. 41-42; vd. anche doc. 45 (documento di sintesi delle risposte ai quesiti nn. 5, 6 e 7 del c.d. *market test*).]

<sup>6</sup> [Vd. doc. 51 (audizione di A2A) e doc. 52 (audizione di AEB).]

<sup>7</sup> [Vd. doc. 28, 46, 49 e 64.]

<sup>8</sup> [Vd. doc. 56 e 57.]

<sup>9</sup> [Vd. doc. 60 e 67.]

potenzialmente potuto produrre degli effetti negativi, in analogia con quanto deciso in occasione di precedenti operazioni di concentrazione relative al medesimo settore<sup>10</sup>.

**11.** Il servizio di distribuzione di gas naturale consiste nello svolgimento di varie attività connesse alla gestione della rete locale di trasporto del gas a bassa pressione, quali: la manutenzione e il potenziamento degli impianti, la gestione del pronto intervento, il bilanciamento fisico e commerciale, la lettura, gestione e aggiornamento dei contatori installati, nonché la realizzazione delle prestazioni tecniche e degli accertamenti sulla sicurezza degli impianti dei clienti finali. Questo servizio è svolto, per legge, in regime di monopolio legale sulla base di una concessione e, pertanto, l'unica forma di concorrenza possibile in questa attività è quella relativa alla partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (cd. concorrenza per il mercato)<sup>11</sup>.

**12.** In conseguenza del quadro normativo vigente e come già affermato in numerosi precedenti dell'Autorità<sup>12</sup> - ciascuna delle future gare d'ATEM individua un mercato distinto. Sono interessati dall'Operazione i mercati relativi alle future gare d'ATEM il cui grado di concorrenza attesa sia suscettibile di essere inciso dall'Operazione stessa. In estrema sintesi, tale valutazione discende, in primo luogo, dalla attuale configurazione delle gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in sede di gara, alla qualifica di gestore uscente prevalente<sup>13</sup>. In secondo luogo, si deve tener presente il grado di probabilità che altri operatori, anche attualmente non presenti nell'ATEM, partecipino alla gara. Secondo le informazioni raccolte dall'Autorità nella propria prassi applicativa, i principali *driver* che condizionano tale interesse sono: il grado di contendibilità percepita per l'ATEM (in prima approssimazione dipendente dalla quota detenuta dal principale gestore uscente sul totale dei PDR dell'ATEM), nonché alcune caratteristiche di ciascun ipotetico concorrente, quali la sua eventuale presenza nell'area geografica circostante o, più in generale, la sua dimensione (e capacità finanziaria), che conferisce un ruolo importante alle ipotesi sul comportamento dei due principali *player* nazionali (i.e. Italgas S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.).

**13.** In coerenza con tale impostazione, la Parte notificante ha fornito una stima della quota dei punti di riconsegna del gas (PDR) attualmente gestiti dalle Parti, con riferimento agli ATEM in cui risulta attiva la società acquisenda e nei quali, pertanto, si potrebbero verificare sovrapposizioni tra le Parti in termini di quote di mercato così definite.

**14.** Il provvedimento di avvio istruttoria ha, quindi, individuato i mercati rilevanti dell'Operazione negli ATEM di Milano 2, Milano 4, Como 1 e Monza e Brianza 2 e ha ritenuto che solo per gli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2 l'Operazione fosse suscettibile di determinare effetti potenzialmente pregiudizievoli per la effettiva contendibilità degli stessi in sede di gara. Con riguardo ai tempi di indizione delle relative gare, per entrambi gli ATEM risultano essere già scaduti i termini per la pubblicazione dei bandi di gara come anche i termini entro i quali la Regione prima e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) poi dovevano attivare il c.d. potere sostitutivo<sup>14</sup>.

**15.** Le tabelle che seguono riportano le quote di PDR detenute dai principali operatori (ossia le imprese con una quota pari ad almeno il 5% dei PDR) all'interno degli ATEM oggetto di istruttoria, Como 1 e Monza e Brianza 2.

---

<sup>10</sup> [Vd. C11878 - Italgas - Acegas-APS/Isontina Reti GI, provvedimento n. 24320 del 17 aprile 2013, in Bollettino n. 17/2013; C11990 - SEL - Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica, provvedimento n. 25550 del 15 luglio 2015, in Bollettino n. 26/2015; C12044 - A2A/Linea Group Holding, provvedimento n. 26012 del 18 maggio 2016, in Bollettino n. 17/2016; C12125 - 2iReteGas/Nedgia, provvedimento n. 26957 del 25 gennaio 2018, in Bollettino n. 4/2018; C12258 - Ascopiave/Rami di azienda di AcegasApsAmga, provv. n. 27989 del 19/11/2019 in Boll. n. 47/2019.]

<sup>11</sup> [L'assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire dal D. Lgs. n. 164/2000, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142). Successivamente, il D.L. n. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il compito di definire degli ATEM per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Di conseguenza, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM, di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell'offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (D.M. n. 226/2011). Il calendario per l'indizione delle gare d'ATEM, inizialmente predisposto dal D.M. n. 226/2011, è stato più volte modificato e prorogato da successivi interventi normativi. La legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla concorrenza) ha inteso sia accelerare lo svolgimento delle gare d'ambito, incaricando l'ARERA di semplificare l'iter procedurale di verifica della procedura di gara, che favorire la massima partecipazione alle stesse, aumentando le possibilità per gli operatori di ricorrere all'istituto del raggruppamento temporaneo di impresa (c.d. RTI).]

<sup>12</sup> [Cfr. C12044 - A2A/LGH, provvedimento n. 26012 del 18 maggio 2016 in Bollettino n. 17/2016 e C12125 - 2i Rete Gas/Nedgia, provvedimento n. 26835 del 15 novembre 2017, in Bollettino n. 44/2017.]

<sup>13</sup> [Dalle istruttorie condotte di recente dall'Autorità su tali mercati (vd., da ultimo, C12044- A2A/Linea Group Holding e C12125 - 2i Rete Gas/Nedgia cit.) è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l'essere presenti in un ATEM un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d'ATEM nei quali esse sono già presenti) sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli ATEM nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la partecipazione alle relative gare). L'importanza della presenza, e della consistenza di tale presenza, nell'ATEM, è legata tra l'altro al fatto che essa genera una barriera finanziaria rappresentata dall'obbligo, per il vincitore della gara, di rimborsare il cd. VIR (valore residuo degli investimenti) ai gestori uscenti. Lo sforzo finanziario richiesto all'operatore vincitore della gara ovviamente si riduce all'aumentare dei PDR da questo serviti nell'ATEM. Tale conclusione, come si vedrà, è stata confermata anche dall'indagine di mercato condotta nell'ambito del presente procedimento.]

<sup>14</sup> [Il potere sostitutivo di Regione e del MISE in caso di inadempienza delle stazioni appaltanti nella pubblicazione del bando per la relativa gara d'ATEM è stato, da ultimo, disciplinato dal decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproroghe)" (in G.U.R.I. 30 dicembre 2015, n. 302), convertito con modifiche dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.]

**Tabella 1 - ATEM di Como 1**

<b>Impresa di distribuzione</b>	<b>Quota di PDR</b>
A2A	[50-55%]
AEB	[5-10%]
Zi Rete Gas	[15-20%]
Condotte Nord	[10-15%]
Erogasmet	[5-10%]

**Tabella 2 - ATEM di Monza e Brianza 2**

<b>Impresa di distribuzione</b>	<b>Quota di PDR</b>
A2A	[1-5%]
AEB	[80-85%]
Zi Rete Gas	[15-20%]

**V.b La documentazione prodotta dalle Parti prima dell'avvio del procedimento**

**16.** Successivamente all'invio del formulario di notifica, l'acquirente A2A ha trasmesso dei documenti interni, sia delle società del gruppo A2A *[omissis]* che della società acquisita AEB (*[omissis]* nonché la relazione del prof. Cotta Ramusino ai sensi degli artt. 2501-*sexies* e 2506-*ter*, comma 3 del codice civile, reperibile sul sito del Comune di Seregno). Tale documentazione, in larga parte inviata in seguito alle richieste di informazioni formulate dall'Autorità, concerne in particolare i piani strategici elaborati dalle società prima della realizzazione dell'Operazione, ed è funzionale alla verifica dell'incidenza di quest'ultima sul livello di concorrenza attesa nelle future gare dei due ATEM interessati. In particolare, la documentazione mira a identificare, rispettivamente per ciascun ATEM, le strategie della società che aveva la minore presenza pregressa (A2A per Monza Brianza 2 e AEB per Como 1), sul presupposto che la società con una presenza maggioritaria negli ATEM di interesse (AEB a Monza Brianza 2 e A2A a Como 1) possa ragionevolmente essere considerata come un partecipante atteso alla relativa gara in quanto prevalente gestore uscente dell'ATEM.

**17.** Per quanto concerne la probabilità di partecipazione di A2A alla gara per l'ATEM Monza Brianza 2, le informazioni sui piani strategici si sono rese necessarie nonostante la presenza pregressa molto limitata di A2A quale gestore uscente in tale ATEM. Nel caso di specie, infatti, non si poteva escludere la sussistenza di condizioni idonee ad indurre A2A a includere comunque nei propri piani strategici la partecipazione alla gara suddetta, pur non potendo usufruire dei vantaggi che afferiscono ai gestori uscenti dell'ATEM<sup>15</sup>.

**18.** In generale, infatti, data la concentrazione territoriale delle attività della società, prevalentemente situate in Lombardia, e la focalizzazione nella regione di gran parte delle sue strategie di acquisizione<sup>16</sup>, le occasioni di intervento situate nella regione Lombardia (come la partecipazione alle gare per gli ATEM della regione) potrebbero rappresentare obiettivi privilegiati per tale società. Nello specifico, *[omissis]*<sup>17</sup>, nonché dalle ovvie considerazioni desumibili dall'esistenza stessa dell'operazione in oggetto, si evince che, tra le diverse aree della regione Lombardia, il territorio nel quale è attiva AEB avrebbe potuto costituire oggetto di interesse per A2A.

**19.** Anche con specifico riferimento alla distribuzione del gas, A2A ha dimostrato una particolare attenzione per il territorio lombardo, dove essa detiene una presenza molto diffusa e nel quale ha intrapreso importanti politiche espansive. A2A è presente quale gestore *incumbent* in buona parte degli ATEM limitrofi a quello in questione e rappresenta un probabile partecipante e possibile aggiudicatario a molte delle relative gare, cui si aggiunge la aggiudicazione nella già effettuata gara di Milano 1<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> *[Si ricorda che A2A è comunque un operatore di grandi dimensioni e di notevole capacità economica, sicuramente in grado di sostenere - laddove lo ritenga opportuno a fini strategici - l'onere di partecipazione ad una gara per un ATEM nel quale non sia un importante gestore uscente.]*

<sup>16</sup> *[Anche solo limitandosi alle operazioni oggetto di notifica all'Autorità si vedano i casi C9756 - A2A/ASPEM Provvedimento n. 19159 del 13 novembre 2008; C11573 - A2A CALORE E SERVIZI/RAMO DI AZIENDA DI TECNOVALORE Provvedimento n. 23511 del 16 aprile 2012; C12044 - A2A/LINEA GROUP HOLDING Provvedimento n. 26128 del 27 luglio 2016; C12159 - A2A/ACSM-AGAM Provvedimento n. 27158 del 3 maggio 2018; C12276 - A2A ENERGIA/ASM ENERGIA, Provvedimento n. 28107 del 28 gennaio 2020, tutti relativi ad acquisizioni di imprese attive principalmente o esclusivamente nella regione Lombardia. ]*

<sup>17</sup> *[Ad esempio, [omissis].]*

<sup>18</sup> *[Come noto, la gara per l'ATEM Milano 1 è stata aggiudicata ad A2A ma poi il giudice amministrativo ha annullato l'aggiudicazione ordinando la effettuazione di una nuova gara. La società ha interposto appello al Consiglio di Stato, che di recente ha accolto il ricorso e ribaltato la decisione del TAR, riconfermando quindi la aggiudicazione dell'ATEM ad A2A. ]*

**20.** In risposta alla richiesta di informazioni del 10 giugno 2020, A2A ha inviato la documentazione strategica del gruppo relativa alle gare d'ATEM prodotta negli ultimi 2 anni. In un documento strategico di Unareti<sup>19</sup> [omissis].

**21.** Secondo un altro documento<sup>20</sup>, [omissis]. In un documento più specifico<sup>21</sup> [omissis] <sup>22</sup>. Su questa base [omissis] <sup>23</sup>.

**22.** In una comunicazione successiva<sup>24</sup>, [omissis]. Nella medesima comunicazione la società rappresenta altresì che [omissis] <sup>25</sup>.

**23.** Per quanto riguarda AEB, la documentazione strategica [omissis] <sup>26</sup>. Al tempo stesso, [omissis] <sup>27</sup>. [Omissis].

#### **V.c. Le contestazioni in sede di avvio**

**24.** In sede di avvio l'Autorità ha rilevato che, con specifico riferimento all'ATEM di Monza e Brianza 2, si ravvisava la possibilità che l'operazione determinasse il ricongiungimento a un medesimo centro decisionale di due tra i principali concorrenti potenziali alla relativa gara d'ambito, di cui uno (AEB) caratterizzato da una posizione particolarmente rilevante (superiore all'80% del totale dei PDR) e l'altro (A2A) caratterizzato da una presenza molto limitata nell'ATEM ma da una presenza molto forte negli ATEM limitrofi (al punto che il territorio dell'ATEM di Monza e Brianza 2 può essere considerato una vera e propria *enclave* all'interno delle zone di maggiore presenza di A2A), da una vocazione territoriale molto forte rispetto alla area interessata (la Regione Lombardia), da un elevato livello di capacità tecnica, operativa, economica e finanziaria e dalla presenza ed esperienza *multimarket* del gruppo nei settori dell'energia e dei servizi pubblici. Con riferimento al medesimo ATEM, inoltre, l'Autorità si era interrogata, in sede di avvio, circa la possibilità che l'operazione, comportando il subentro ad AEB, società di dimensioni contenute e a carattere essenzialmente locale, di un'impresa della dimensione e capacità di A2A nel ruolo di *incumbent* prevalente dell'ATEM, potesse avere l'effetto di scoraggiare potenziali partecipanti terzi alla relativa gara d'ambito.

**25.** Per quel che riguarda, invece, l'ATEM di Como 1, l'Autorità aveva ipotizzato in sede di avvio che l'Operazione, comportando un aumento non irrilevante della quota di PDR attualmente gestiti da A2A all'interno dell'ATEM, potesse rivelarsi cruciale nello scoraggiare in partenza la partecipazione di terzi alla relativa gara d'ambito.

#### **V.d. Gli approfondimenti istruttori**

##### **V.d.1 Il c.d. market test sull'impatto concorrenziale dell'operazione e i suoi esiti**

**26.** Come anticipato, in data 9 settembre 2020 è stata inviata una richiesta di informazioni (c.d. *market test*) a una serie di soggetti attivi nel settore e, in particolare, a undici aziende individuate in ragione della presenza nell'ATEM oggetto di istruttoria o negli ATEM limitrofi o, comunque, delle caratteristiche e della dimensione aziendale<sup>28</sup>. Tutti gli intervistati hanno fornito un riscontro<sup>29</sup>. Il *market test* ha, in particolare, interrogato gli operatori in merito: ai fattori che, in generale, guidano le loro decisioni in relazione alla partecipazione alle gare d'ATEM; alle gare d'ATEM sulle quali intendono concentrare le proprie attenzioni, precisando se vi rientrano anche le due gare oggetto di istruttoria e, nel caso, se l'operazione di concentrazione in esame possa eliminare tale interesse a parteciparvi. È stato altresì richiesto alle imprese intervistate con quali modalità operative esse determinano le gare d'ambito a cui intendono partecipare e se sia possibile ritenere contendibile un ATEM caratterizzato da una presenza prevalente di un gestore *incumbent* (70-80% o più dei PDR attualmente gestiti), qualora quest'ultimo sia caratterizzato da una modesta dimensione aziendale o da una scarsa presenza nel territorio limitrofo.

**27.** Dal c.d. *market test* ha, innanzitutto, trovato conferma la notevole importanza strategica che le imprese del settore attribuiscono al ruolo di gestore uscente nei comuni ricompresi negli ATEM oggetto di gara, sia con riferimento all'incentivo derivante dall'essere gestori uscenti in un numero significativo dei comuni dell'ATEM sia con riferimento al disincentivo derivante dalla presenza, in un ATEM, di un *incumbent* avente una quota rilevante delle attuali concessioni di distribuzione del gas naturale.

**28.** Con riferimento alla contendibilità di un ATEM caratterizzato da un *incumbent* prevalente di modeste dimensioni o non presente in misura significativa nel territorio limitrofo, le risposte delle imprese sono state miste. Cinque intervistati, infatti, hanno indicato come decisiva la circostanza che l'*incumbent* prevalente sia un operatore di notevoli

---

<sup>19</sup> [Unareti è una delle società del gruppo che si occupano di gestione delle reti di distribuzione. [Omissis].]

<sup>20</sup> [Vd. doc. 6, Allegato 8.]

<sup>21</sup> [Vd. doc. 6, Allegato 7.]

<sup>22</sup> [Omissis] Vd. doc. 6.

<sup>23</sup> [Vd. doc. 6.]

<sup>24</sup> [Va. doc. 8.]

<sup>25</sup> [La comunicazione prosegue spiegando che[omissis].]

<sup>26</sup> [Ad esempio, [omissis].]

<sup>27</sup> [Nel [omissis].]

<sup>28</sup> [Vd. doc. da 13 a 23 compresi.]

<sup>29</sup> [Vd. doc. 29-36, doc. 38 e doc. 41-42; vd. anche doc. 45 (documento di sintesi delle risposte ai quesiti nn. 5, 6 e 7 del c.d. market test).]

dimensioni, per via della possibilità di maggiori efficienze e di un più facile accesso al credito<sup>30</sup> mentre quattro imprese hanno ritenuto irrilevante tale circostanza<sup>31</sup>. Tre imprese hanno inoltre indicato come rilevante ai fini della contendibilità dell'ATEM la presenza dell'incumbent prevalente negli ATEM limitrofi, in quanto, per via delle possibili sinergie<sup>32</sup>, ne accresce la capacità competitiva, mentre quattro imprese dichiarano tale circostanza non rilevante<sup>33</sup>. Un unico rispondente ha segnalato, al contrario, la possibilità che un *player* di dimensioni minori o legato unicamente all'ATEM in cui detiene una posizione di preminenza competa in sede di gara in modo anche più acceso di quanto non farebbero *incumbent* di maggiori dimensioni, in quanto potrebbe considerare "vitale" l'ATEM stesso<sup>34</sup>.

**29.** In merito alle zone geografiche dove si concentra l'interesse alla partecipazione alle future c.d. gare d'ATEM, otto imprese hanno dichiarato di considerare prioritarie le zone in cui esse sono attualmente operative come distributori o, al più, le zone limitrofe, mentre due imprese hanno dichiarato di avere un interesse alle gare d'ambito potenzialmente in tutto il territorio nazionale. Con riferimento alle procedure e gli elementi informativi utilizzati per valutare la redditività e la contendibilità di un dato ATEM e l'opportunità di partecipare alla relativa procedura di gara, le imprese intervistate hanno citato i seguenti elementi utilizzati per la valutazione: possibilità di conseguire economie e sinergie derivanti da gestione congiunta di più ATEM limitrofi (tre rispondenti); utilizzo di apposite simulazioni (due rispondenti); capacità economica, finanziaria e tecnica dei potenziali concorrenti; vantaggi specifici della società intervistata rispetto ai potenziali concorrenti; costi di uscita dalle gestioni esistenti; VIR, RAB e differenza VIR-RAB dei cespiti dell'ATEM (quattro rispondenti); dimensione delle imprese a parità di PDR serviti; disponibilità di informazioni sui ricavi attesi nell'ATEM; disponibilità di informazioni su personale, mappe e carte; rilevanti vantaggi specifici rispetto ai concorrenti potenziali; caratteristiche fisico-tecniche degli *asset* dell'ATEM; utilizzo di *business case* con metodo dei *discounted cash flow*<sup>35</sup>.

**30.** Per quel che riguarda la partecipazione agli specifici ATEM oggetto di istruttoria, delle undici imprese intervistate che hanno riscontrato la richiesta di informazioni: *(i)* sei hanno manifestato, allo stato e antecedentemente alla concentrazione, assenza di interesse a partecipare alle gare in questione; *(ii)* una ha dichiarato che, pur non escludendo in linea di principio la possibilità di avere un interesse a tali gare, la presenza di tale eventuale interesse non verrebbe influenzata dalla concentrazione; *(iii)* due imprese che non hanno escluso in linea di principio la possibilità di avere interesse a partecipare alle gare in questione, hanno dichiarato che fenomeni di concentrazione rappresentano in ogni caso un disincentivo alla partecipazione alle gare; *(iv)* una ha dichiarato che potrebbe avere avuto interesse e che la concentrazione, pur non disincentivando tale partecipazione, ridurrebbe sicuramente la concorrenzialità delle gare; *(v)* un'impresa non ha fornito esplicita risposta al riguardo.

#### **V.d.2 Le ulteriori informazioni trasmesse dalle parti**

**31.** Nel corso dell'istruttoria, anche alla luce della posizione espressa dalle Parti, è emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle informazioni inviate dalle Parti relative alle strategie di partecipazione alle gare d'ambito antecedenti all'Operazione in esame. In particolare, A2A ha trasmesso dati e informazioni aggiuntive in relazione alla propria documentazione interna<sup>36</sup>, mentre AEB ha fornito delle precisazioni principalmente in merito alle valutazioni fatte con riferimento al settore della distribuzione del gas al momento della individuazione della controparte della presente operazione<sup>37</sup>.

**32.** Con riferimento alle informazioni pervenute da A2A, *[omissis]*.

**33.** Con riferimento *[omissis]*.

**34.** Nel foglio di calcolo *[omissis]*<sup>38</sup>. *[Omissis]*.

**35.** Gli Uffici hanno proceduto a una verifica della congruità, rispetto ai criteri enunciati dalla Parte, delle valutazioni presenti nel foglio di calcolo *[omissis]*. Inoltre, anche per mezzo di apposite simulazioni, è stata verificata la coerenza *[omissis]*<sup>39</sup>.

**36.** Per quel che riguarda le informazioni aggiuntive inviate da AEB nel corso dell'istruttoria, tale società ha meglio esposto le valutazioni economiche e industriali dalla stessa effettuate ai fini della integrazione societaria prospettata, con riferimento alla individuazione in A2A del *partner* più adatto alla valorizzazione degli *asset* del gruppo AEB. Nella nota inviata dalla Parte si legge, con riferimento specifico al ramo di azienda relativo alla distribuzione del gas, che il potenziale *partner* A2A apporterebbe *asset* fondamentali al rafforzamento industriale di AEB e, in particolare, le attività

---

<sup>30</sup> *[Vd. doc. 29, 30, 31, 33 e 34.]*

<sup>31</sup> *[Vd. doc. 35, 36, 38 e 41.]*

<sup>32</sup> *[Vd. doc. 29, 30 e 34.]*

<sup>33</sup> *[Vd. doc. 35, 36, 38, 41.]*

<sup>34</sup> *[Vd. doc. 36.]*

<sup>35</sup> *[Vd. doc. 45.]*

<sup>36</sup> *[Vd. doc. 50.]*

<sup>37</sup> *[Vd. doc. 53.]*

<sup>38</sup> *[Al contrario, in tale documento [omissis].]*

<sup>39</sup> *[Più in particolare si è provveduto a stimare quale sarebbe [omissis].]*

e gli impianti gestiti dalla stessa A2A nei territori limitrofi a quelli di riferimento del gruppo AEB , ossia le reti gestite da A2A nei diversi ATEM delle province di Milano e Bergamo.

### **V.e Le argomentazioni delle Parti**

**37.** A2A ha rappresentato, nel corso dell'audizione<sup>40</sup>, che le contestazioni dell'Autorità relative all'ATEM di Monza e Brianza 2 espresse nell'atto di avvio sarebbero piuttosto inedite, in quanto da un lato la concentrazione determinerebbe un incremento irrilevante di quota in termini di PDR attualmente gestiti all'interno dell'ATEM stesso, a fronte peraltro della presenza in tale area dei grandi distributori nazionali in particolare 2i Rete Gas S.p.A., dall'altro non risulterebbe fondata l'ipotesi, avanzata dall'Autorità, per cui A2A avrebbe avuto interesse a partecipare alla relativa gara d'ambito in assenza di concentrazione. Su questo secondo punto, la società osserva che [omissis]. Conclusivamente, secondo la società, relativamente agli effetti dell'Operazione sulla futura gara per l'ATEM Monza e Brianza 2, coerentemente con la prassi stessa dell'Autorità e con quanto affermato nel *market test*, difficilmente si potrebbero immaginare un effetto di scomparsa di un potenziale partecipante atteso alla gara o un effetto di rafforzamento dell'incumbent in tale ATEM, in cui vi era già in partenza una condizione di forte dominanza e in cui l'incremento di PDR attualmente gestiti è estremamente ridotto

**38.** Parimenti, secondo A2A, l'incremento in termini di PDR con riferimento all'ulteriore ATEM di Como 1 non apparirebbe critico dal punto di vista concorrenziale, in questo senso apparendo di conforto anche le risposte pervenute dal *market test*, dalle quali emergerebbe che diversi operatori non siano scoraggiati dall'Operazione alla partecipazione alla relativa gara.

**39.** Con riferimento ad AEB, tale società ha affermato<sup>41</sup> che l'Operazione non sarebbe suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza, in generale e con specifico riferimento anche alle future gare per gli ATEM Monza e Brianza 2 e Como 1 su cui si è soffermata l'Autorità, in quanto il grado di contendibilità dei suddetti ATEM non verrebbe in realtà modificato per effetto dell'Operazione. In particolare, con riferimento a Monza e Brianza 2, i principali elementi da considerare sarebbero la situazione di "assoluta preminenza" che AEB già detiene *pre-merger* e l'incremento trascurabile sulla quota di mercato che discende dall'Operazione, tanto da potersi concludere che la stessa determinerebbe in ultima analisi la mera sostituzione di un operatore con un altro. Peraltro, sarebbe presente nell'ATEM, quale credibile *competitor* della futura gara d'ATEM, almeno uno dei principali *player* a livello nazionale. Quanto a Como 1, nelle considerazioni di AEB, l'entità significativa ma non predominante della quota di A2A e l'entità modesta della quota incrementale di AEB farebbero sì che la quota cumulata *post merger* non sarebbe comunque tale da scoraggiare i *competitors* (in particolare i due maggiori *player* nazionali) dal partecipare alla gara. Infine, nel più ampio contesto delle gare che si svolgeranno a livello nazionale, l'Operazione produrrebbe, secondo la società, effetti pro-concorrenziali, in quanto consentirebbe all'entità *post-merger* di accrescere, seppure in misura estremamente contenuta, la pressione competitiva esercitabile nei confronti dei principali *player* a livello nazionale. In questo stesso senso, la parte osserva che anche nell'ambito del *market test* alcuni operatori avrebbero rappresentato all'Autorità l'opportunità di valutare gli effetti dell'Operazione nell'ambito del complessivo mercato delle gare d'ATEM a livello nazionale.

## **VI. Gli effetti dell'Operazione nei mercati oggetto di istruttoria**

### **Considerazioni preliminari**

**40.** L'Operazione prospettata ha, in primo luogo, un possibile effetto di ricondurre a uno stesso centro decisionale due tra i principali operatori *incumbent* o, comunque, due dei potenziali partecipanti alla relativa futura c.d. gara d'ambito negli ATEM oggetto di istruttoria. Inoltre, essa potrebbe produrre l'ulteriore pregiudizievole effetto di scoraggiare in partenza la partecipazione di ulteriori operatori alle relative gare, indebolendo il confronto competitivo per la aggiudicazione degli ATEM e, quindi, la c.d. concorrenza per il mercato.

**41.** Sotto il primo aspetto, relativamente all'ATEM di Como 1, già in sede di avvio di istruttoria, gli elementi informativi disponibili erano stati ritenuti sufficienti a ritenere che l'Operazione non produca, come conseguenza diretta, l'eliminazione di uno dei concorrenti più plausibili nella futura gara.

**42.** Per quel che riguarda, invece, l'ATEM di Monza e Brianza 2, con l'operazione prospettata la società A2A acquisisce il controllo della società AEB, titolare della parte principale delle concessioni di distribuzione del gas nell'ATEM Monza e Brianza2. In detto ATEM, infatti l'acquisita AEB costituisce l'incumbent locale con una presenza pregressa assolutamente significativa, in ragione della gestione di oltre l'80% del totale dei PDR dell'ATEM. La società A2A, *pre-merger*, è già presente nel suddetto ATEM, ancorché con una quota pregressa, in termini di PDR gestiti, molto contenuta, in quanto concessionario della distribuzione del gas nel solo comune di Barlassina.

---

<sup>40</sup> [Vd. doc. 51 (verbale di audizione di A2A).]

<sup>41</sup> [Vd. doc. 52 (verbale di audizione di AEB).]

43. Pur a fronte di questa ridotta presenza pregressa della società acquirente nell'ATEM in oggetto<sup>42</sup>, nel provvedimento di avvio dell'istruttoria si sono considerati una serie di altri fattori, prevalentemente inerenti alcune caratteristiche soggettive dell'acquirente, nonché relativi all'importanza degli asset di distribuzione gas acquisiti che, nel caso specifico, non consentivano di escludere che A2A potesse rappresentare, in assenza dell'operazione, un possibile partecipante alla gara e dunque che la prospettata acquisizione potesse restringere la concorrenza in sede di gara per l'attribuzione della concessione gas dell'intero ATEM, attraverso la eliminazione di un concorrente effettivo.

44. Quanto, invece, al secondo aspetto, l'ipotesi istruttoria consisteva nella possibilità che l'operazione fosse idonea a scoraggiare possibili partecipanti alla gara d'ATEM sia di Como 1 (attraverso l'incremento significativo della quota di PDR attualmente gestita dall'incumbent) sia di Monza e Brianza 2 (attraverso la modifica soggettiva dell'incumbent, che passava da essere una piccola impresa locale ad una grande *multiutility*).

#### **Sulla eliminazione di un potenziale concorrente alla gara per l'ATEM Monza Brianza 2**

45. Con riguardo al primo effetto, la dimensione di A2A, la sua diffusa operatività nel territorio lombardo nei mercati contigui della vendita di gas naturale e in altri settori, la capacità economica, organizzativa e finanziaria, unita alla sua specifica vocazione territoriale a fronte della sua presenza significativa quale distributore negli ATEM limitrofi, faceva come detto presumere l'esistenza di un interesse specifico di A2A verso l'attività di distribuzione gas nell'ATEM in questione, che rappresenta di fatto una *enclave* all'interno dei territori di riferimento del gruppo A2A<sup>43</sup>. L'insieme di questi elementi portavano quindi a ritenere che, in assenza dell'operazione, la società A2A poteva qualificarsi come un concorrente effettivo per la predetta gara<sup>44</sup>.

46. In questa prospettazione, essendo d'altra parte AEB un sicuro partecipante alla stessa, in considerazione della preponderante presenza pregressa e come confermato dalla documentazione in atti, la concentrazione avrebbe pertanto determinato l'unificazione sotto il medesimo controllo di due dei potenziali partecipanti, eliminando uno dei concorrenti alla gara e causando quindi una sostanziale riduzione della competizione nel mercato della futura gara per l'attribuzione del servizio di distribuzione del gas naturale nel predetto ATEM.

47. Nel corso dell'istruttoria, l'analisi si è quindi incentrata sulla corretta qualificazione dell'interesse, da parte di A2A alla partecipazione ed eventuale vincita della gara per l'ATEM in questione, alla luce del più generale quadro strategico della società in relazione alle gare d'ATEM. Sul punto si deve osservare che, nei documenti interni della società antecedenti all'Operazione, l'ATEM Monza e Brianza 2, [omissis]. Come illustrato in fatto, tuttavia, [omissis]. In modo più completo, nel corso dell'istruttoria, la società ha esposto [omissis].

48. La documentazione strategica prodotta da A2A [omissis].

49. Sul punto, come emerge dall'analisi in fatto, le verifiche compiute in merito alla correttezza della applicazione del modello [omissis], nonché le simulazioni sviluppate per verificare la coerenza [omissis], non hanno fornito elementi sufficienti a smentire, in modo inequivocabile e circostanziato, la posizione di parte.

50. Ne consegue dunque che, pur a fronte dei citati elementi di contesto che evidenziano - indipendentemente dall'operazione - una possibile specifica attrattività dell'Atem di Monza e Brianza 2 per A2A, anche alla luce delle sue caratteristiche soggettive di operatore *multiutility* a vocazione territoriale e della configurazione di *enclave* degli asset di distribuzione gas di AEB nello stesso territorio, non risultano in atti elementi probatori sufficienti per attribuire ad A2A, con ragionevole certezza, la qualifica di partecipante atteso alla gara per l'ATEM interessato, e quindi per contestare un effetto restrittivo di riunificazione in un unico centro di controllo di due concorrenti, derivante dall'operazione di concentrazione in oggetto.

#### **Sull'effetto di scoraggiamento dei potenziali concorrenti alle gare per gli ATEM Como 1 e Monza Brianza 2**

51. La possibilità che l'Operazione sia idonea a scoraggiare la partecipazione di eventuali soggetti terzi alle gare di Como 1 e Monza e Brianza 2, risulta, al contrario, confermata dagli approfondimenti istruttori. Innanzitutto, dagli esiti del c.d. *market test* (e [omissis]) emerge con chiarezza una decisa conferma dell'importanza dei vantaggi direttamente derivanti dalla condizione di gestore uscente del servizio che induce a valutare con particolare attenzione tutte le occasioni in cui una condizione di gestore uscente già significativa viene ulteriormente potenziata da altri fattori. Tra tali fattori si annovera, in primo luogo, l'aumento della sua quota di presenza nell'ATEM come possibile conseguenza delle operazioni di concentrazione. Inoltre, come confermato da diverse risposte fornite dagli operatori,

---

<sup>42</sup> [E anche considerando che nel caso di specie, come reso noto dalle Parti, l'Operazione non sembra comportare una modifica del vantaggio finanziario ipoteticamente ascrivibile al gestore uscente rispetto a un aggiudicatario esterno chiamato a corrispondere il valore delle reti esistenti nell'ATEM, in quanto [omissis].]

<sup>43</sup> [A2A risulta infatti essere il principale detentore di concessioni comunali in numerosi ATEM della Lombardia, tra i quali, per citare gli ambiti più vicini a quello di Monza e Brianza 2, gli ATEM Milano 1 (che ricomprende il comune capoluogo), Monza e Brianza 1, Lecco 1, Bergamo 4 e lo stesso ATEM Como 1 del quale si dirà in seguito. Va tuttavia osservato che una posizione analoga di incumbent in numerosi ATEM della zona (quali ad esempio Como 2, Lecco 2, Bergamo 3, Milano 3) è detenuta anche da un altro importante operatore nazionale, 2iRG. ]

<sup>44</sup> [Militavano in tal senso anche le dimensioni e la presumibile redditività dell'ATEM Monza e Brianza 2 e la sua conseguente capacità, in caso di vincita della gara da parte di a2A, di apportare una quota non marginale ai ricavi complessivi del gruppo nel settore della distribuzione di gas naturale, nonché l'elevata incidenza del valore degli asset relativi al ramo d'azienda di distribuzione del gas nell'ATEM Monza e Brianza 2 sul valore totale dell'intero gruppo oggetto di acquisizione, che ne qualificava quindi un particolare rilievo nel perimetro degli asset oggetto di acquisizione da parte di A2A.]

anche una modifica radicale delle caratteristiche soggettive del soggetto che si ritrovi a detenere una posizione di *incumbency* significativa all'interno di un ATEM può contribuire a determinare un effetto simile, con riferimento sia alla dimensione aziendale (e quindi al grado di operatività e alle capacità tecniche, economiche e finanziarie dell'impresa), sia alla presenza di una forte vocazione territoriale e una presenza diffusa nel territorio che, prospetticamente, accresce i vantaggi conseguibili a seguito di una gestione congiunta di molti ATEM limitrofi (ove questo scenario sia, appunto, compatibile con le dimensioni e capacità aziendali).

**52.** I fattori citati, seppur con diverse gradazioni in ciascuno dei due ATEM, sono tutti presenti nel caso di specie e quindi tendono a sommarsi. Per quanto riguarda l'effetto incrementale della presenza nelle gestioni attuali, esso è evidente in particolar modo nell'ATEM di Como 1, nel quale l'Operazione determina una crescita non trascurabile di A2A quale principale *incumbent* dell'ATEM, mentre esso risulta inferiore nell'ATEM di Monza e Brianza 2, dove la crescita dei PDR attualmente gestiti dall'*incumbent* è modesta (pur inserendosi in un contesto di assoluta preminenza di una delle Parti). Nel caso di Monza e Brianza 2, tuttavia, si registra in modo evidente la sostituzione, nel ruolo di *incumbent* prevalente dell'ATEM, di un operatore di dimensioni medio-piccole quale AEB con un operatore di primissimo piano come A2A caratterizzato, peraltro, già da una presenza diffusa nel territorio e da una forte vocazione territoriale a livello quantomeno della Regione Lombardia (area verso la quale, anche alla luce delle precedenti acquisizioni societarie del gruppo, esso detiene una chiara vocazione egemonica che, peraltro, è perfettamente compatibile con le proprie capacità e dimensioni aziendali). A conferma di ciò, il *market test* ha altresì registrato la posizione di alcuni operatori che attribuiscono all'accrescimento dei vantaggi dell'*incumbent* un rilievo differenziale sufficiente a scoraggiare la partecipazione alle gare d'ATEM oggetto di istruttoria o a ridurre la concorrenzialità delle stesse<sup>45</sup>. E d'altra parte la stessa A2A, nella comunicazione del 10 agosto, afferma con chiarezza che [*omissis*].

**53.** Quanto alle argomentazioni fornite dalle Parti relativamente alla presenza di competitors anche di notevoli dimensioni in ATEM limitrofi che non risentirebbero dell'operazione nella definizione delle proprie strategie di partecipazione alle gare per gli ATEM in questione, va rilevato che tale presenza non garantisce affatto, di per sé, la volontà di partecipare alla gara d'ambito di interesse e che, come emerge dal *market test*, la maggior parte degli operatori basa gran parte delle proprie valutazioni circa la possibilità di partecipare ad una gara sulla situazione competitiva dell'ATEM e, nello specifico, sulla forza degli *incumbent*. Ciò è confermato dalla stessa documentazione interna fornita dalle Parti, posto che [*omissis*]. In ogni caso la presenza di uno dei due operatori nazionali nell'area appare limitata.

**54.** Si osserva poi che, come confermato dal *market test* e in diversi precedenti dell'Autorità, l'incremento della posizione di *incumbency* determina diversi vantaggi di natura informativa e di *know-how* associati alla effettiva presenza ed esercizio delle reti da parte del gestore uscente rispetto a un potenziale partecipante esterno, che nella percezione diffusa tra gli operatori non appaiono compensati dagli obblighi informativi esistenti.

**55.** Infine, va ritenuto inconferente l'argomento per cui l'Operazione, determinando la crescita dei PDR gestiti da A2A a livello nazionale, potrebbe avere effetti pro-competitivi in quanto avvicinerrebbe tale operatore ai due *player* nazionali atteso che, come noto, il mercato rilevante è definito rispetto a ciascuna gara d'ATEM e, al più, può assumere rilievo competitivo la presenza diffusa e pervasiva in una data area, mentre il computo complessivo dei PDR a livello nazionale appare scarsamente significativo. Del resto, come noto, A2A, pur essendo un operatore di dimensioni ragguardevoli, a differenza dei *player* nazionali concentra le proprie attività in un'area del Paese ben precisa, ha una chiara caratterizzazione territoriale e, anche a seguito dell'Operazione, continuerebbe a consolidare la propria presenza nella medesima area. Peraltro, nelle valutazioni strategiche compiute dalla società in merito alla partecipazione alle gare [*omissis*].

### **Conclusioni circa gli effetti dell'Operazione**

**56.** In sintesi, osservando nel complesso le informazioni disponibili, le molteplici posizioni espresse nel corso del *market test* e le argomentazioni sviluppate dalle Parti si può concludere che l'Operazione, in assenza di misure correttive, appare suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento della posizione dominante delle Parti (e in particolare della merged entity facente capo ad A2A) nelle future gare degli ATEM di Como 1 e Monza Brianza 2 attraverso l'incremento *merger-specific* dell'effetto di scoraggiamento di terzi operatori alla partecipazione alle predette gare.

### **VII. Le misure proposte da A2A**

**57.** A seguito dell'invio della CRI, A2A, pur ribadendo la propria convinzione circa la neutralità dell'operazione in termini concorrenziali, ha presentato alcune misure correttive di natura comportamentale relative a entrambi gli ATEM oggetto di istruttoria. Nello specifico le misure proposte consistono in:

#### **a) Dilazione del pagamento del VIR spettante a AEB (RetiPiù) negli ATEM Monza e Brianza 2 e Como 1**

**58.** A2A si impegna a far sì che il gestore aggiudicatario della gara d'ambito possa beneficiare, per un periodo massimo di diciotto mesi a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di effettivo subentro nella gestione del servizio, della dilazione del pagamento del VIR di RetiPiù S.r.l. (la società del gruppo acquisito AEB che

---

<sup>45</sup> [*Cfr. doc. 45.*]

svolge l'attività di distribuzione del gas) con l'applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA 10 CMPN Curncy), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento con il gestore aggiudicatario della gara<sup>46</sup>. Si precisa che tale misura troverà applicazione a patto che la dimensione dell'operatore aggiudicatario della gara non superi, a livello nazionale e su base consolidata di gruppo, un milione di PDR. A2A precisa inoltre che, qualora il valore del Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy) assuma segno negativo, lo stesso sarà posto pari a zero nella formula di calcolo del tasso di interesse applicato, in analogia con quanto previsto da ARERA nel TIWACC 2016-2021 (Allegato A alla delibera 583/2015/R/com) con riferimento al calcolo del tasso di rendimento delle attività prive di rischio reale.

#### **b) Misura occupazionale**

**59.** Nel caso in cui le gare negli ATEM oggetto di istruttoria siano aggiudicate ad operatori diversi dalle società controllate dalle Parti, A2A si impegna a far sì che il gestore aggiudicatario della gara d'ambito possa assumere un numero di dipendenti di gestori uscenti individuabili in una delle società delle Parti (che ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011 sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore) in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR. Nel caso in cui il gestore subentrante intendesse avvalersi di tale opzione, A2A garantirà che i suddetti dipendenti restino alle dipendenze del gestore uscente o di altre società del gruppo A2A alle medesime condizioni economiche individuali di godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio.

#### **c) Transitional Service Agreement**

**60.** A2A si impegna ad offrire al gestore aggiudicatario della gara d'ambito, su richiesta dello stesso, un contratto di servizi (*Transitional Service Agreement* o "TSA") della durata di un anno e alle condizioni previste dall'ARERA per servizi analoghi, con riferimento alle concessioni attualmente detenute da imprese dei gruppi A2A e AEB in ciascuno degli ATEM oggetto di istruttoria. A questo fine, A2A pubblicherà sui principali quotidiani specializzati di settore e su almeno un primario quotidiano nazionale e un primario quotidiano economico-finanziario internazionale, il *term-sheet* contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA. Tra queste saranno incluse le attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona (*i.e.* l'insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti al servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, quali ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura).

#### **d) Misura informativa**

**61.** A2A si impegna, con riferimento all'indizione delle gare future per gli ATEM Monza e Brianza 2 e Como 1, a fornire - su richiesta delle Stazioni Appaltanti e nei termini previsti dall'articolo 4 del D.M. 226/2011 - la cartografia della rete risultante dall'insieme delle attività di cui sono attualmente titolari RetiPiù S.r.l., Serenissima Gas S.p.A. e Lereti S.p.A.<sup>47</sup> in tali ATEM, in formato aperto e interoperabile (.dwg o *shapefile*) recante le informazioni, nella propria disponibilità, relative alla descrizione delle reti e degli impianti, con evidenza dell'anno di posa e delle altre caratteristiche.

### **VIII. Gli effetti dell'Operazione alla luce delle misure proposte da A2A**

**62.** Le misure correttive proposte da A2A vanno incontro in modo specifico agli effetti di costituzione o rafforzamento di una posizione dominante sui mercati rilevanti causati dall'Operazione. Atteso, infatti, che quest'ultima è idonea a determinare un effetto di scoraggiamento alla partecipazione alla gara di eventuali soggetti terzi potenzialmente interessati a partecipare alle gare per gli ATEM Como 1 e Monza e Brianza 2, le misure mirano a controbilanciare tale disincentivo, rendendo maggiormente contendibili gli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2 per eventuali partecipanti e incoraggiandone la partecipazione alla gara mediante una riduzione dei complessivi costi di subentro (finanziari, organizzativi, informativi), in misura sufficiente a compensare l'effetto negativo causato dall'Operazione.

**63.** Per quel che riguarda la misura c.d. di dilazione del VIR, essa mira direttamente a eliminare (in misura proporzionale all'effetto incrementale dell'Operazione) eventuali barriere finanziarie per quei soggetti che, seppur di dimensioni e grado di operatività minori, avessero comunque intenzione di presentare offerta nelle gare per gli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2. Essi, infatti, avrebbero la possibilità di posticipare gli esborsi necessari a rilevare gli impianti del gestore uscente e di riallineare gli stessi con gli introiti associati all'inizio delle attività di gestione,

<sup>46</sup> [Se alla scadenza convenuta per il pagamento della dilazione, il gestore entrante risultasse inadempiente, dovrà corrispondere al gestore uscente, a titolo di penale, un importo pari alla tariffa dallo stesso percepita in relazione alla porzione di PDR oggetto di dilazione, maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso di interesse per ogni giorno di ritardo. L'effetto traslativo della proprietà delle reti e degli impianti oggetto di dilazione sarà subordinato all'integrale pagamento del VIR.]

<sup>47</sup> [Si tratta delle società appartenenti ai gruppi A2A e AEB che detengono attualmente delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni dei due ATEM.]

allentando così il vincolo finanziario nella fase immediatamente successiva alla eventuale aggiudicazione della gara. Peraltro, nel caso dell'ATEM Monza e Brianza 2, la misura proposta risulta particolarmente significativa, se si considera che il VIR oggetto di dilazione per tale ATEM non consiste nel VIR incrementale (ossia il VIR aggiuntivo che l'Operazione attribuisce alle Parti rispetto al maggiore dei valori del VIR attribuibili individualmente a ciascuna di esse – che nell'ATEM in questione avrebbe dovuto essere individuato nel VIR associato alle reti di A2A che, si ricorda, ha un grado di operatività attuale nell'ATEM molto limitato), ma nel VIR delle reti di AEB che, in tale ATEM, rappresentano la parte preponderante degli impianti. Tale impostazione conferisce senz'altro una efficacia ben più significativa alla misura e risulta coerente con la possibilità, ipotizzata in avvio, che in tale ATEM, lo scoraggiamento dei terzi operatori potesse derivare più dall'ingresso di AEB nel gruppo A2A che dall'apporto incrementale rappresentato dalle concessioni di A2A nell'ATEM.

**64.** Quanto alla misura occupazionale, essa rappresenta comunque una facoltà di cui potrebbe avvalersi il gestore subentrante in caso di aggiudicazione, fornendo a quest'ultimo uno strumento in più per ottimizzare la gestione del servizio all'interno dell'ATEM e diminuire i propri costi. Tale possibilità, pertanto, rappresenta un elemento che contribuisce ad accrescere *ex ante* l'appetibilità delle gare degli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2 per un soggetto potenzialmente interessato a prendervi parte.

**65.** In relazione alla possibilità di stipulare, su richiesta dell'eventuale gestore subentrante un contratto di servizio transitorio (*Transitional Service Agreement*) a favore di quest'ultimo, della durata di 12 mesi e alle condizioni economiche previste dall'ARERA per servizi analoghi, si osserva che essa può consentire di compensare l'incremento dei vantaggi informativi di incumbency derivanti dall'operazione e facilitare il subentro nella gestione

**66.** Infine, la misura c.d. informativa rappresenta anch'essa un ulteriore elemento capace di migliorare la appetibilità dell'ATEM, andando direttamente ad attenuare uno dei principali vantaggi associati allo stato di *incumbency*, ossia quello informativo. Essa, prevedendo la fornitura di informazioni qualificate e dettagliate, rende possibile la presentazione di offerte tecniche più complete e consapevoli da parte di soggetti che siano interessati a prendere parte alla gara<sup>48</sup>.

## **IX. Conclusioni**

**67.** Tutto ciò considerato, le misure proposte da A2A risultano idonee a compensare gli effetti restrittivi della concorrenza dell'Operazione, la quale, come risulta dall'istruttoria, avrebbe comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato delle gare per l'aggiudicazione della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2.

**68.** I rimedi comportamentali presentati da A2A, così come sono stati graduati, appaiono accrescere gli incentivi a partecipare alla gara, mediante una riduzione dei complessivi costi di subentro (finanziari, organizzativi, informativi) nella gestione dell'attività di un eventuale nuovo entrante che riuscisse ad aggiudicarsi la gara d'ATEM, nella misura sufficiente a compensare l'effetto negativo causato dall'Operazione.

**69.** Pertanto, è possibile concludere che, a condizione che siano adottati i rimedi sopra descritti, la Concentrazione può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90.

RITENUTO che l'operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, nel mercato della gara futura degli ATEM Como 1 e Monza e Brianza 2;

RITENUTO necessario prescrivere alla società A2A S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, misure volte a impedire tale conseguenza, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;

RITENUTO che l'operazione in esame è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;

## DELIBERA

di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata, a condizione che A2A S.p.A. dia piena ed effettiva esecuzione delle seguenti misure, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90:

**A.** A2A S.p.A. dovrà consentire ai gestori aggiudicatari delle c.d. gare d'ambito Como 1 e Monza e Brianza 2 di beneficiare, per un periodo massimo di diciotto mesi a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di effettivo subentro nella gestione del servizio, la dilazione del pagamento del VIR di RetiPiù S.r.l., con l'applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 CMPN *Currency*), pubblicato sulla pagina *Bloomberg* alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento con il gestore aggiudicatario di ciascuna gara ("Tasso di interesse"). Tale misura sarà

---

<sup>48</sup> [Sulla rilevanza di tali informazioni è stato avviato il procedimento A527, a esito del quale tre operatori di primo piano (diversi dalle Parti della presente operazione) si sono impegnati a conferire tali informazioni in tutte le stazioni appaltanti nei quali essi risultano gestori uscenti.]

applicabile solo in favore dell'operatore aggiudicatario della gara la cui dimensione non superi, a livello nazionale e su base consolidata di gruppo, il milione di PDR gestiti. Qualora il valore del Tasso Midswap a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy) assuma segno negativo, lo stesso sarà posto pari a zero nella formula di calcolo del tasso di interesse applicato;

**B.** A2A S.p.A. dovrà consentire ai gestori aggiudicatari delle c.d. gare d'ambito di Como 1 e Monza e Brianza 2 di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente delle concessioni di cui sono attualmente titolari le società facenti capo ad A2A S.p.A. e Ambiente Energia Brianza S.p.A. in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dall'articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011<sup>49</sup> e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR. Inoltre, nel caso in cui il gestore subentrante intendesse avvalersi di tale offerta, A2A S.p.A. garantirà che i suddetti dipendenti, che potranno non essere assunti dal gestore entrante, restino alle dipendenze del gestore uscente o di altre società del gruppo A2A alle medesime condizioni economiche individuali di godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio;

**C.** A2A S.p.A. dovrà offrire ai gestori aggiudicatari delle c.d. gare d'ambito di Como 1 e Monza e Brianza 2 la possibilità di stipulare un contratto di servizi (*Transitional Service Agreement* o "TSA") della durata di un anno e alle condizioni previste dall'ARERA per servizi analoghi, con riferimento alle concessioni attualmente detenute da imprese dei gruppi A2A e AEB. A questo fine, A2A dovrà pubblicare, con le modalità indicate nel successivo punto E, il *term-sheet* contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA. Tra queste saranno incluse le attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona (*i.e.* l'insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti al servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, quali ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura).

**D.** A2A S.p.A. dovrà fornire, in occasione della gara per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2, la cartografia della rete risultante dall'insieme delle attività di cui sono attualmente titolari le società facenti capo ad A2A S.p.A. e Ambiente Energia Brianza S.p.A. negli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2, in formato aperto e interoperabile (.*dwg* o *shapefile*) recante le informazioni nella propria disponibilità, relative alla descrizione delle reti e degli impianti con evidenza dell'anno di posa e delle altre caratteristiche.

**E.** L'applicabilità delle suddette misure incentivanti dovrà essere comunicata da A2A S.p.A. al mercato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione della concessione di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2 mediante pubblicazione sui principali quotidiani specializzati di settore nonché su almeno un primario quotidiano nazionale e su un primario quotidiano economico-finanziario internazionale.

A2A S.p.A. dovrà presentare una relazione dettagliata sull'ottemperanza alle predette misure entro il 31 dicembre di ogni anno fino all'aggiudicazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Como 1 e Monza e Brianza 2.

Le indicate misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del presente provvedimento di autorizzazione della concentrazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della

---

<sup>49</sup> [Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, 21 aprile 2011, recante "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas", in G.U.R.I.- Serie Generale n.102 del 4 maggio 2011.]

Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

*per* IL PRESIDENTE  
il Componente anziano  
*Gabriella Muscolo*